

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 16 novembre 2023 e anticipatamente estinto in corrispondenza della sedicesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 376,00 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo. Chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza e la refusione delle spese difensive per € 200,00.

L'intermediario controdeduce che: gli oneri connessi al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. *534 sono € 189,00 a titolo di spese di istruttoria ed € 384,00 a titolo di commissioni di intermediazione; in data 30/04/2025, l'ammortamento del finanziamento subiva un'interruzione a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente; successivamente, al fine di estinguere il debito residuo, ha ottenuto in data 10/07/2026 il versamento del TFR, per € 6.017,31 da parte del datore di lavoro del ricorrente. L'estinzione anticipata del contratto, da cui trae origine la pretesa restitutoria, non è avvenuta per volontà del cliente, come contemplato dall'art. 125-sexies del T.U.B., ma per effetto della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Tale evento ha determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione, obbligando il cliente a saldare in un'unica soluzione l'intero debito residuo derivante dal contratto, anche attraverso l'utilizzo del TFR, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50; pertanto, considerato che l'estinzione è avvenuta in adempimento degli obblighi contrattuali e che ha già provveduto al rimborso degli interessi non maturati al TAN contrattuale per un importo di € 582,69, non vi è alcun ulteriore importo dovuto al ricorrente. Con riferimento alla richiesta di rimborso delle rate eccedenti successive all'estinzione anticipata dei relativi finanziamenti, non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo; quanto alla richiesta di rimborso delle spese

legali, secondo i precedenti ABF deve essere negato il diritto al rimborso delle spese, tenuto conto che la materia trattata non è particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è volta al riconoscimento del diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e alla conseguente restituzione ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, tub.

Il contratto è stato concluso il 16 novembre 2023 e pertanto trova piena applicazione la nuova formulazione del citato articolo, *come sostituito dal comma 1, lettera c*, dell'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021): "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito".

Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 30/04/2025, in corrispondenza della rata n. 16 sulle 48 complessive. È agli atti copia della liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 18/07/2025 che attesta l'estinzione del finanziamento al 1 maggio 2025. Dal conteggio estintivo non risulta il rimborso proporzionale di oneri e spese sostenuti al momento del perfezionamento del rapporto. Lo stesso intermediario, in sede di controdeduzioni, ha affermato di avere provveduto esclusivamente alla restituzione degli interessi non maturati calcolati al TAN contrattuale, in quanto l'estinzione è avvenuta a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro del cliente e dell'escussione del suo TFR. Richiama a supporto le disposizioni contrattuali relative all'estinzione anticipata del finanziamento per cessazione del rapporto di lavoro che espressamente escludono l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB (CG, art. 10.4) e prevedono che "tutti gli altri costi, diversi dagli interessi, compresi nel costo totale del credito, ovvero le spese istruttoria pratica (SIP), gli oneri erariali (TAX) ai sensi del punto 13, e i costi di intermediazione (CI), come indicate nel Prospetto economico, non verranno restituiti perché maturati interamente, ai sensi del punto 2, al momento della sottoscrizione del contratto di prestito". L'assunto dell'intermediario, così come le clausole contrattuali appena richiamate, appaiono in netta discontinuità con l'univoco orientamento dei Collegi territoriali secondo il quale il cliente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni anche nel caso in cui l'estinzione anticipata del prestito sia avvenuta tramite il versamento del TFR, dal momento che il debito è stato comunque estinto tramite somme di pertinenza del cliente, quali sono quelle relative al TFR (ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 11932/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 2342/2024).

In adozione del criterio residuale del costo ammortizzato, la riduzione cui ha diritto il cliente ex art. 125 sexies t.u.b. è pari a € 87,25 per le spese di istruttoria e € 186,13 per la commissione di intermediazione. Non risultando restituzioni intervenute in itinere, le pretese del cliente meritano pertanto accoglimento nella misura di € 273,38. L'importo indicato, da arrotondare a € 273,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 376,00), che ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione delle quote versate in eccedenza siccome del tutto sguarnita di prova.

Ritenuto, infine, che nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse, deve essere respinta la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale (Coll. Coord, n. 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 273,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE